

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Bonavera, la quale porta che gli olii di semenze grasse e di fabbrica siano tassati a lire 8 per ogni 100 chilogrammi.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La Camera non approva.)

Pongo dunque ai voti la categoria prima.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel ha la parola.

DI REVEL. Nell'occuparci della revisione della tariffa doganale, abbiamo, a parer mio, per primo scopo di metterla in armonia colle riduzioni che sono contenute nei trattati che furono già votati dalla Camera, quantunque da me combattuti, e parmi in secondo luogo che miriamo a formare una tariffa, la quale sia chiara, e ponga il commerciante in istato di conoscere a prima vista di qual diritto sarà colpita la mercanzia di cui esso voglia far incetta. Dal modo però in cui attualmente la tariffa viene presentata, io credo che possano sorgere molte e molte difficoltà nell'applicazione, poichè nasceranno infinite quistioni sul sapere se questa o quell'altra mercanzia sia soggetta o no ai diritti differenziali.

Cosicchè, per volere arrivare d'un tratto ad un principio, al quale io sarei pervenuto gradatamente col tempo, si introduce il vero sistema differenziale nella nostra tariffa, sistema da cui io ho sempre abborrito, e che per mia parte ho a tutto potere cercato di far scomparire.

Quindi, mentre farò la proposta di togliere ogni sistema differenziale, cioè ogni nota che accenni a differenza di dazio, intanto faccio un'osservazione riguardo alla disposizione che concerne i vini. Essa è concepita in modo che rimarrà dubbio qual sia il diritto che debba applicarsi a certi vini provenienti da certe località.

Se io getto gli occhi sul progetto attualmente in discussione, io veggo che i vini non eccedenti il valore di lire 20 l'ettolitro, pagar denno lire 10 di diritto per ogni ettolitro ed i vini di qualità superiore un diritto relativamente maggiore, ed è detto in margine: *giusta il trattato colla Francia.*

Vedo poi che a questa parola *vini* vi è un numero che rimanda al fine della pagina, ove si legge:

« Le provenienze con bandiera estera, cioè di quelle nazioni colle quali non esistono trattati, sono passibili dell'aumento della metà del diritto suddetto. »

Questo vuol dire che il vino che venga con bandiera di una nazione con la quale non abbiamo trattati, dovrà pagare non 10 lire soltanto, ma 15 lire per ettolitro.

Vedo che successivamente è detto:

« Per i vini e le acquavite semplici di altra provenienza che dalla Francia sono mantenuti i diritti attualmente in vigore. »

È poi detto:

« I diritti vigenti sono quelli per le importazioni con bandiera nazionale, e si rendono applicabili anche alle provenienze per via di terra. »

Andiamo a vedere quali sono questi diritti secondo la tariffa ancora vigente. Prendendo appunto quella che è stata ristampata ad uso del Parlamento, io veggo che nella categoria *Vini*, pagina 83, è detto: « Vini in botti o barili comuni, lire 24 » veggo nella nota cui rimanda questa categoria che il diritto a favore della bandiera nazionale è un terzo meno di questo diritto; sarebbe dunque di lire 16.

Ora domando io, secondo questo progetto attualmente in discussione, i vini provenienti con bandiera estera, non assimilata alla nostra, avranno a pagare lire 15 o 16? Ecco un punto oscuro che può portare delle contestazioni.

Io intanto, per mia parte, propongo la soppressione della nota di cui alla pagina 22 del progetto ministeriale, cioè la distinzione di provenienza, e la propongo tanto a riguardo dei vini, che degli olii.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. L'onorevole preopinante crede vi sia un'inesattezza, od almeno un'incertezza nel modo col quale vengono stabiliti nel progetto di legge i dazi sui vini. Per parte mia, confesso che non la so vedere in ordine ai vini; quelli di provenienza francese saranno colpiti dai dazi stabiliti dal trattato; per gli altri è mantenuto l'antico dazio.

Si dice: « Per i vini e le acquavite semplici d'altra provenienza che dalla Francia sono mantenuti i diritti attualmente in vigore. »

Mi pare che non si possa interpretare diversamente la provenienza con bandiera estera, cioè di quelle nazioni colle quali non esistono trattati. Questa disposizione era già in vigore; e quindi non è stata mutata salvochè per la Francia.

In quanto poi al principio dell'abolizione dei diritti differenziali, io sarei disposto a far eco all'onorevole conte di Revel, se in ordine ai vini non vi fossero delle negoziazioni pendenti colla Spagna, dalle quali però io dichiaro francamente di non sperare gran fatto, perchè le dottrine del protezionismo, quantunque abbiano ora in codesto paese perduto della loro antica forza, sono ancora influenti in guisa, che non ci rimane grande speranza di poter concludere un trattato con quella nazione. Ove non fossi mosso da siffatta considerazione, io volontieri aderirei all'opinione dell'onorevole conte di Revel.

Debbo però avvertire che queste continue confessioni che sono costretto a fare, rendono molto difficili le negoziazioni. Ed invero gli è certo che, quando io sono spinto a combattere una proposta del conte Di Revel, intesa ad estendere il sistema della libertà, i plenipotenziari delle potenze estere capiscono agevolmente che io potrò solo resistere per qualche tempo, talchè se essi tengono fermo, io dovrò poi proporre alla Camera di concedere loro gratuitamente quello per cui chiedo qualche compenso.

BRUNIER. A ce que vient de dire l'honorable député De Revel, je répondrai que les notes ne sont, au fond, que la représentation exacte des droits qui existent dans le tarif. Il suffit, à cet égard, de se rappeler que les droits sur les vins sont, d'après le tarif actuel, savoir: pour ceux d'une valeur de vingt francs et au-dessous, qui sont qualifiés *vins communs*, de vingt-quatre francs par hectolitre; pour ceux d'une valeur supérieure à vingt francs, qualifiés *vins fins*, de quinze francs par hectolitre, plus du 43 pour 0/0 sur la valeur. Les vins transportés sous pavillons sarde jouissent du rabais du tiers des droits tarifés (indépendamment des traités conclus avec la France, qui réduisent ces droits).

Le projet ministériel, au lieu de citer les droits du tarif de 24 francs, pour une qualité, et de 15 francs, plus le 43 p. 0/0 pour l'autre qualité qui frappait les vins venant sous pavillon étranger et par voie de terre, n'a rapporté que ces mêmes droits réduits d'un tiers lorsqu'ils viennent sous pavillon national. Pour être plus exact il y aurait fallu citer ces deux cas.

La note censurée par l'honorable M. De Revel, me semble reproduire parfaitement l'idée du tarif.

Il n'y a d'innové que cette circonstance ici: que la réduction dont jouissent les vins arrivant sous pavillon national, se trouve étendue à ceux arrivant par voie de terre.

Ainsi, d'après le nouveau tarif, le droit ancien ne sub-